DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2005

concernente l'aiuto finanziario della Comunità ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2005

[notificata con il numero C(2005) 262]

(I testi in lingua spagnola, francese, olandese e inglese sono i soli facenti fede)

(2005/131/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue

(1) La decisione 90/424/CEE stabilisce che la Comunità contribuisca a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari tramite la concessione di un aiuto finanziario ai laboratori di riferimento. Qualsiasi laboratorio di riferimento designato tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria può beneficiare di un aiuto comunitario a certe condizioni.

(2) Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE [2], stabilisce che il contributo finanziario della Comunità è concesso allorché i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro certe scadenze.

(3) La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l'anno 2005.

(4) Di conseguenza, il contributo finanziario della Comunità va concesso ai laboratori comunitari di riferimento designati a espletare le funzioni e i compiti di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte [3], alla decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine [4], alla decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi [5], al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [6], e alla decisione 2004/564/CE della Commissione, del 20 luglio 2004, relativa ai laboratori comunitari di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e per la salmonella e ai laboratori nazionali di riferimento per la salmonella [7].

(5) Oltre all'aiuto finanziario della Comunità, un ulteriore aiuto andrebbe garantito per l'organizzazione di seminari negli ambiti di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento.

(6) Il regolamento (CE) n. 156/2004 fissa i criteri di ammissibilità per i seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento. Esso limita anche l'assistenza finanziaria a un massimo di 30 partecipanti a simposi. Deroghe a tale limite sono concesse a un laboratorio comunitario di riferimento che necessiti aiuto per consentire l'intervento di più di 30 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei suoi simposi.

(7) Una sana gestione finanziaria impone che si tenga conto delle difficoltà ricorrenti intervenute nel funzionamento di un laboratorio comunitario di riferimento all'atto di concedere un aiuto finanziario della Comunità a detto laboratorio, il quale dovrebbe essere sottoposto a audit nel corso dell'anno per verificare ulteriormente la sua conformità alle funzioni, agli obblighi e alle condizioni di ammissibilità stabiliti dalle norme comunitarie.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

[2] GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

[3] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[4] GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione 2003.

[5] GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.

[6] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9).

[7] GU L 251 del 27.7.2004, pag. 14.

(8) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate nell'ambito della sezione Garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(9) I provvedimenti stabiliti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 93/383/CEE

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 93/383/CEE, da eseguirsi ad opera del Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Spagna, per il monitoraggio delle biotossine marine.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 201 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

3. Entro il 30 giugno 2005 la Commissione effettuerà un audit tecnico e finanziario del laboratorio di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla direttiva 92/46/CEE

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo II dell'allegato D alla direttiva 92/46/CEE da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires, dell'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (in precedenza Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, Francia, per l'analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 200 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 27 000 EUR.

Articolo 3

Aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 2004/564/CE

1. La Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 2004/564/CE da realizzarsi ad opera del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Paesi Bassi, per quanto riguarda la salmonella.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 270 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 28 000 EUR.

Articolo 4

Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 1999/313/CE

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 1999/313/CE da realizzarsi ad opera del laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Regno Unito, per il monitoraggio della contaminazione virale e batteriologica dei molluschi bivalvi.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 248 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 5

Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e i compiti di cui al capitolo B dell'allegato X al regolamento (CE) n. 999/2001 da realizzarsi ad opera del Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Regno Unito, per il monitoraggio delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 500 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 70 500 EUR.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 156/2004 il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un'assistenza finanziaria per l'intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 6

Destinatari

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione